



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Conferenza unificata

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio del coordinamento legislativo

Al Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione

- Ufficio legislativo

All'Autorità nazionale anticorruzione

Alla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici
SEDE

Oggetto: Schema di dPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016).

Si trasmette, per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 38, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di decreto indicato in oggetto unitamente alle relative relazioni illustrativa e tecnica.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Pietro Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

VISTO l'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che detta disposizioni volte a garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, degli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi;

VISTO l'articolo 37, del predetto codice dei contratti pubblici, che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

VISTO l'articolo 38 del predetto codice riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

VISTI, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 38, che istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza e che prevede che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché il comma 2 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, articolo 38, del citato codice e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che all'articolo 1 prevede che "le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche sono tenute a:

a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;

VISTO l'articolo 213 del codice dei contratti pubblici che attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto decreto;

VISTO l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

CONSIDERATA la necessità di definire i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione delle stazioni appaltanti all'elenco di cui al comma 1, articolo 38, del citato codice, che dispone che solo le stazioni appaltanti qualificate possano procedere agli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e agli affidamenti di lavori d'importo pari o superiore a 150.000 euro;

VISTA la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa con nota..... del

VISTO il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione trasmesso con nota 336/16/UL/P del 28 settembre 2016;

SENTITA l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con nota

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, al fine dell'iscrizione all'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, di seguito "codice". Il presente decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema di attestazione di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le modalità relative all'eventuale aggiornamento e revoca della qualificazione, nonché la data di entrata in vigore di detto sistema di qualificazione.

2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è necessaria per tutte le acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad esclusione di quelle effettuate attraverso ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto, gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del codice.
4. Il presente decreto si applica, altresì, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 4), del codice.

Art. 2

(Ambiti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

1. La qualificazione dei soggetti di cui al presente decreto attesta la capacità degli stessi di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, l'insieme delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro in relazione ai seguenti ambiti di attività, così come individuati dai relativi acronimi:
 - a) programmazione e progettazione (AP);
 - b) gestione e controllo della fase di affidamento (AA);
 - c) gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE).
2. In ogni caso, per quanto riguarda i lavori, il corretto adempimento di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3 del codice costituisce requisito tecnico organizzativo necessario per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del codice.

Art. 3

(Ambiti territoriali delle centrali di committenza)

1. La qualificazione delle centrali di committenza avviene previa verifica dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze con carattere di stabilità. Il carattere di stabilità è dimostrato dall'esistenza di un'organizzazione dedicata allo svolgimento delle relative attività in favore delle amministrazioni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della centrale di committenza medesima.
2. Fermo restando quanto disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dalla relativa disciplina attuativa, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quanto disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 37, comma 5, del codice, l'ambito territoriale delle centrali di committenza di cui al comma 3, è definito nell'atto istitutivo o nel provvedimento amministrativo di organizzazione della centrale medesima. Nell'atto istitutivo, ovvero nel provvedimento amministrativo di organizzazione, l'ambito territoriale è definito tenendo conto della capacità della centrale di committenza di poter operare in tale ambito attraverso mezzi adeguati quali:
 - a) la presenza di eventuali articolazioni, anche territoriali;
 - b) l'adeguatezza del personale;

- c) il possesso di strumentazione adeguata ai livelli di qualificazione richiesti di cui agli articoli 4 e 5.
3. Gli ambiti territoriali, riferibili alle centrali di committenza qualificate ai sensi del presente decreto, sono i seguenti:
 - a) nazionale;
 - b) macroregionale;
 - c) regionale;
 - d) di una o più aree vaste.
4. La qualificazione negli ambiti territoriali di cui al comma 3, relative alle acquisizioni di lavori o servizi, tiene conto della effettiva capacità di disporre di personale sui luoghi di esecuzione dei lavori o dei servizi senza oneri aggiuntivi.

Art. 4

(Livelli di qualificazione per i lavori e per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria)

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate, per l'acquisizione di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 150.000 euro, in uno dei seguenti livelli di qualificazione :
 - a) livello base (L-LB) per importi da 150.000 euro fino a un milione di euro;
 - b) livello medio (L-LM) per importi superiori a un milione di euro fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice;
 - c) livello alto (L-LA) per importi superiori alla soglia di cui all'articolo 35 del codice fino a 20 milioni di euro ad esclusione dei lavori complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice compresi nella seguente lettera d);
 - d) livello superiore (L-LS) per importi oltre 20 milioni di euro o nei casi di lavori complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice.
2. La qualificazione in un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi.
3. La qualificazione nei livelli L-LM, L-LA e L-LS, indicati al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, consente, nei limiti degli importi indicati per detti livelli, anche l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di lavori di cui alla parte III del codice e di contratti di partenariato pubblico privato relativi a lavori di cui alla parte IV del codice.
4. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.
5. Nel caso di contratti misti di cui agli articoli 28 e 169 del codice, qualora l'oggetto principale del contratto è costituito da lavori, è richiesta esclusivamente la qualificazione di cui al presente articolo.

Art. 5

(Livelli di qualificazione per forniture e servizi)

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza sono qualificate per l'acquisizione di forniture e di servizi, di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro in uno dei seguenti livelli di qualificazione:
 - a) livello base (FS-LB) per importi da 40.000 euro fino alle relative soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettere b) e c), del codice;

- b) livello medio (FS-LM) per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettere b) e c), del codice fino a un milione di euro;
 - c) livello alto (FS-LA) per importi superiori a un milione di euro fino a 5 milioni di euro;
 - d) livello superiore (FS-LS) per importi superiori a 5 milioni di euro.
2. La qualificazione in un determinato livello consente di acquisire servizi e forniture nei livelli più bassi.
 3. La qualificazione nei livelli FS-LM, FS-LA e FS-LS, indicati al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, consente, nei limiti degli importi indicati per detti livelli, anche l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di servizi di cui alla parte III del codice e di contratti di partenariato pubblico privato relativi a servizi di cui alla parte IV del codice.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, nel caso di contratti misti di cui agli articoli 28 e 169 del codice, qualora l'oggetto principale del contratto è costituito da forniture o servizi, è richiesta esclusivamente la qualificazione di cui al presente articolo.

Art. 6

(Requisiti per la qualificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 1, del codice, se in possesso dei parametri relativi ai requisiti di base previsti dall'articolo 38, comma 4, lettera a) del codice.
2. Le stazioni appaltanti che singolarmente non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 possono aggregarsi ai fini della qualificazione sommando i requisiti posseduti dalle singole stazioni appaltanti aggregate. In tal caso il soggetto aggregato costituito richiede l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del codice. A tal fine i requisiti di cui al comma 1 devono far capo ad un'unica struttura organizzativa e funzionale del soggetto aggregato. Relativamente alle acquisizioni di lavori i soggetti aggregati assicurano l'utilizzo del proprio personale ai fini dell'espletamento delle competenze pertinenti alla fase di esecuzione e di collaudo dei lavori.
3. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numero 1), del codice è dimostrato con la presenza, all'interno dell'articolazione organizzativa, di strutture organizzative stabili dedicate alla gestione delle attività di cui all'articolo 2 e dotate di adeguato organico.
4. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numero 2), del codice, è dimostrato con la presenza nelle strutture organizzative di personale dipendente con qualifica adeguata al relativo incarico avente specifici requisiti adeguati in rapporto agli ambiti di attività di cui all'articolo 2. In particolare:
 - a) per la qualificazione per i lavori, nei livelli di cui all'articolo 4, è richiesta la presenza di dipendenti aventi le seguenti professionalità:
 - 1) livello base (L-LB): un amministrativo e due tecnici abilitati alla professione;
 - 2) livello medio (L-LM) tre tecnici con laurea magistrale abilitati alla professione; quattro tecnici diplomati; due laureati in materie giuridico-economiche ovvero due diplomati con funzioni apicali ed esperienza almeno quinquennale nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; due amministrativi diplomati;
 - 3) livello alto (L-LA): sei tecnici con laurea magistrale abilitati alla professione; sette tecnici diplomati; due laureati in materie giuridico-economiche ovvero due diplomati con funzioni apicali ed esperienza almeno decennale nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; tre amministrativi diplomati;

- 4) livello superiore (L-LS): otto tecnici con laurea magistrale abilitati alla professione; dieci tecnici diplomati; tre laureati in materie giuridico-economiche ovvero diplomati con funzioni apicali ed esperienza almeno decennale nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; quattro amministrativi diplomati;
- b) per la qualificazione per servizi e forniture, nei livelli di cui all'articolo 5, è richiesta la presenza di dipendenti aventi le seguenti professionalità:
- 1) livello base (FS-LB): un esperto con laurea magistrale con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante; due diplomati in servizio da almeno cinque anni nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, con specifiche competenze; un laureato in materie giuridico-economiche; un amministrativo diplomato;
 - 2) livello medio (FS-LM): tre esperti con laurea magistrale con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante; due laureati in materie giuridico-economiche; quattro diplomati in servizio da almeno cinque anni nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, con specifiche competenze professionali; due laureati in materie giuridiche; due amministrativi diplomati;
 - 3) livello alto (FS-LA): sette esperti con laurea magistrale con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante; sei diplomati in servizio da almeno cinque anni nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, con specifiche competenze professionali; tre laureati in materie giuridico-economiche; quattro amministrativi diplomati;
 - 4) livello superiore (FS-LS): nove esperti con laurea magistrale con specifiche competenze professionali nelle aree di interesse della stazione appaltante; dodici diplomati in servizio da almeno cinque anni nella medesima stazione appaltante o in altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, con specifiche competenze professionali; quattro laureati in materie giuridico-economiche; cinque amministrativi diplomati.
5. In caso di ricorso al partenariato pubblico privato e concessioni ai fini della qualificazione per ciascun livello è inoltre richiesta la presenza di almeno un dipendente con titolo di studio non inferiore alla laurea in scienze economiche.
6. Le figure professionali indicate al comma 4 costituiscono il dimensionamento minimo delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono ottenere dall'ANAC la qualificazione, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 4, qualora dimostrino, oltre il possesso di tutti gli altri requisiti previsti nel presente decreto, la capacità di far fronte con il personale a disposizione alle gare programmate.
7. In ordine al requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numero 3), del codice, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano nel contesto delle attività di formazione, un sistema di formazione e di aggiornamento del personale con l'obiettivo di curare e migliorare le conoscenze professionali specifiche in relazione alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza al fine di garantire qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell'intero ciclo dei contratti pubblici. Le modalità relative all'attività di formazione e di aggiornamento del personale sono disciplinate dalla stazione appaltante o dalla centrale di committenza. Il requisito è comprovato dall'adozione di un programma di formazione del personale dipendente che contempli l'effettiva partecipazione ad almeno 30 ore di formazione annuale nelle materie pertinenti agli ambiti di attività di cui all'articolo 2. Per l'attività di formazione e aggiornamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono, oltre che delle strutture pubbliche e di organismi di diritto pubblico, deputati

all'attività di formazione, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione, accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'accREDITAMENTO sono prese in considerazione le ore di formazione effettivamente svolte e dimostrate da ciascuna stazione appaltante e dalle centrali di committenza.

8. Il livello di qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, è accertato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del codice, sulla base delle attività di cui al citato articolo 38, comma 4, lettera a), numeri 4) e 5) e degli adempimenti di cui ai numeri 5-bis) e 5-ter), svolte nel quinquennio precedente alla richiesta di qualificazione.
9. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numero 4), del codice, è dimostrato dal numero di gare svolte, nel quinquennio precedente la data di richiesta di qualificazione con indicazione di tipologia, importo e complessità. In particolare per richiedere la qualificazione ai livelli di cui agli articoli 4 e 5 è necessario dimostrare:
 - a) per acquisizioni di lavori di valore corrispondente al rispettivo livello di qualificazione:
 - 1) Livello base (L-LB): 5 lavori;
 - 2) Livello medio (L-LM): 3 lavori;
 - 3) Livello alto (L-LA): 2 lavori;
 - 4) Livello superiore (L-LS): 2 lavori.
 - b) per acquisizioni di servizi o forniture di valore corrispondente al rispettivo livello di qualificazione:
 - 1) Livello base (FS-LB): 15 servizi/forniture;
 - 2) Livello medio (FS-LM): 12 servizi/forniture;
 - 2) Livello alto (FS-LA): 10 servizi/forniture;
 - 3) Livello superiore (FS-LS): 8 servizi/forniture.
10. Le procedure di cui al comma 9 sono valutate secondo i criteri seguenti:
 - a) per l'ambito di attività (AP) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è verificato che:
 - 1) con riferimento alla documentazione con valenza contrattuale dei progetti di forniture, servizi o lavori affidati nell'ultimo quinquennio in esito a procedure di gara avviate dopo la data di entrata in vigore del codice non sia stata oggetto di contestazioni da parte dei concorrenti, in sede di gara o degli affidatari in sede di esecuzione, ovvero la stazione appaltante o la centrale di committenza, o comunque non sia emersa la fondatezza delle contestazioni, ovvero, nel caso in cui la stazione appaltante abbia indetto nell'ultimo quinquennio un numero di gare superiore a 20, sia risultata soccombente in via definitiva in una percentuale massima del 10 per cento dei contenziosi sorti per motivazioni afferenti la documentazione contrattuale e non si sia proceduto a varianti superiori a quanto stabilito dal codice per errori della progettazione o omissioni di progetto; ove la stazione appaltante abbia indetto nell'ultimo quinquennio un numero di gare pari o inferiore a 20 la valutazione è effettuata positivamente se sono accertati al massimo due casi di soccombenza, che non abbiano comunque determinato varianti superiori a quanto stabilito dal codice per errori della progettazione o omissioni di progetto;
 - 2) con riferimento alle programmazioni successive all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del codice il soggetto risulti adeguatamente adempiente agli obblighi di redazione dei documenti programmatori di cui all'articolo 21 del codice;
 - 3) nel caso di interventi di cui alle parti III e IV del Codice è verificato che il soggetto applichi adeguate metodologie per la valutazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi;

- b) per l'ambito di attività (AA) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è verificato, nel quinquennio precedente, con riferimento alle programmazioni successive all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del codice, il rispetto dei tempi di avvio delle iniziative di acquisizione di lavori, beni e servizi indicati nell'elenco annuale, mediante la pubblicazione del relativo bando ovvero l'invio delle lettere d'invito e il rispetto dei tempi tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto per almeno l'80 per cento delle procedure avviate nell'ultimo quinquennio;
- c) per l'ambito di attività (AE) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono verificate le gare concluse nell'ultimo quinquennio, l'adozione da parte della stazione appaltante di idonee misure intese ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal contratto; il rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di collaudo; il rispetto delle procedure relative alla comunicazione e approvazione delle varianti e l'assenza di varianti che hanno determinato la risoluzione del contratto; uno scostamento dei costi finali rispetto all'importo di contratto non superiore al 30 per cento ovvero al 50 per cento nei casi di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b), del codice per i settori ordinari;
- d) nel caso di interventi di cui alla parte IV del Codice è verificato che il soggetto disponga di efficaci sistemi di monitoraggio di cui al comma 4 dell'articolo 181 del Codice.

Art. 7

(Requisiti premianti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, per i livelli L-LA, L-LS, FS-LA e FS-LS gli importi delle soglie di accesso previsti agli articoli 4 e 5 sono ulteriormente ridotti del 20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che dimostrano il possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:
 - a) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
 - b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - c) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
 - d) livello di soccombenza in via definitiva nel contenzioso riferito agli ultimi tre anni relativo alle procedure di gara avviate successivamente all'entrata in vigore del codice rispettivamente non superiore al 20 per cento e al 30 per cento della media di contenziosi riferita all'ultimo quinquennio sorti, quanto all'ambito di attività AA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per motivazioni afferenti il bando o lo svolgimento della procedura di gara e quanto all'ambito AE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per motivazioni afferenti l'esecuzione del contratto, l'esito delle operazioni di collaudo ed il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Quanto al contenzioso insorto per questioni relative alla fase esecutiva, non si considera soccombente la stazione appaltante o la centrale di committenza che, in esito al giudizio, sia condannata in via definitiva al pagamento di un importo in misura pari o inferiore a 10 per cento rispetto al *petitum* iniziale, in ogni caso si considera soccombente la stazione appaltante o la centrale di committenza condannata al pagamento di un importo superiore al 25 per cento dell'importo contrattuale;
 - e) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione, affidamento e gestione del contratto;
 - f) ai sensi dell'articolo 23, comma 13, del codice l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h) del codice.

Art. 8

(Attestazione, aggiornamento e revoca della qualificazione)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del codice, l'attestazione della qualificazione conseguita resta efficace per cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante o della centrale di committenza.
2. Le stazioni appaltanti qualificate nei diversi livelli possono chiedere all'ANAC, anche prima dello scadere dei 5 anni di vigenza della qualificazione o in sede di rinnovo, l'ottenimento del livello superiore previa dimostrazione dei requisiti previsti agli articoli 6 e 7. Ai fini dell'ottenimento del livello immediatamente superiore le stazioni appaltanti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, possono dimostrare il requisito di cui al comma 9 del medesimo articolo attraverso l'acquisizione, nel quinquennio precedente, di lavori, ovvero di servizi o forniture di importo pari ad almeno l'80 per cento dell'importo minimo della soglia del livello superiore per il quale si chiede la qualificazione e in numero comunque pari a quello previsto da detto livello.
3. L'ANAC provvede, nel rispetto delle garanzie partecipative, alla revoca dell'attestazione e alla conseguente cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, qualora, a seguito di controlli, accerti il venir meno, o l'insussistenza, in capo alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza dei requisiti di cui al presente decreto. I provvedimenti di revoca sono impugnabili innanzi al Giudice amministrativo.
4. La perdita di qualificazione da parte della stazione appaltante o della centrale di committenza, totale o con riferimento ad uno dei livelli di qualificazione raggiunti, non fa venir meno gli atti già adottati in relazione alle procedure e ai contratti conclusi o ancora in corso, che mantengono la loro validità ed efficacia ove non siano presenti altre cause ostative previste dall'ordinamento. Sono da intendersi in corso le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati antecedentemente alla perdita della qualificazione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di perdita della qualificazione, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
5. Per i lavori al fine di attestare il possesso da parte delle stazioni appaltanti del requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), punto 1), del codice, il Ministero dell'economia e delle finanze invia trimestralmente all'ANAC l'elenco degli enti che non rispondono al requisito tecnico organizzativo di cui all'articolo 2 comma 2. L'elenco è altresì pubblicato sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC e la pubblicazione ha valenza di notifica per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Il primo invio all'ANAC avviene entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, commi 10, 20 e 26 del codice in sede di prima applicazione i termini temporali previsti all'articolo 6, commi 8, 9, 10, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), si intendono dall'entrata in vigore del codice alla richiesta della qualificazione; di conseguenza, il numero di lavori richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e i valori indicati all'articolo 6, comma 10, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), viene determinato in misura proporzionale

all'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del codice e la richiesta di qualificazione.

2. L'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti fino a quando tale utilizzo non diventi obbligatorio ai sensi del decreto di cui all'articolo 23, comma 13, del codice.

Art. 10

(Entrata in vigore del sistema di qualificazione)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11 in termini di progressiva implementazione del sistema di qualificazione, il sistema di qualificazione, di cui al presente decreto, entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto in capo all'ANAC ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del codice, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione ai sensi del comma 1 le stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione conservano, fino ad avvenuta qualificazione, la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il codice identificativo di gara (CIG).
3. Entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che non intendono fare domanda di qualificazione devono individuare il soggetto di riferimento che intende qualificarsi e che espletterà, anche per loro conto, la funzione di stazione appaltante. Nelle more della qualificazione di tale soggetto, le stazioni appaltanti di cui al presente comma mantengono la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il CIG.
4. Per gli affidamenti effettuati da stazioni appaltanti ai sensi dei commi 2 e 3, le medesime mantengono la gestione dell'esecuzione fino al termine di ultimazione, ivi comprese le attività di verifica e collaudo e la gestione di eventuali contenziosi.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, per le attuali stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione si applica il comma 2 per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, nel caso in cui le suddette stazioni non intendano fare domanda di qualificazione si applica il comma 3.

Art. 11

(Disciplina della progressiva implementazione del sistema di qualificazione)

1. Per il periodo di cui al comma 2 dell'articolo 10, i soggetti qualificati di diritto espletano le attività di committenza anche per conto dei soggetti richiedenti non dotati della qualificazione ai sensi del presente decreto secondo le disposizioni in materia di centralizzazione, obblighi e facoltà vigenti. A tal fine i soggetti qualificati tengono conto degli strumenti di acquisto e negoziazione a disposizione e provvedono, entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, alla riorganizzazione dei processi per far fronte al carico di nuove attività senza oneri aggiuntivi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito apposite linee guida esplicative dei criteri adottati per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Il comma 2 del citato articolo 38 stabilisce, infatti, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui al comma 1, articolo 38 del citato decreto legislativo e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

Tale disposizione rappresenta una delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e da attuazione ai criteri direttivi contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere bb) e dd) della legge delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) che impongono al legislatore delegato di prevedere la: "razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo... l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi...attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità".

Gli effetti dell'iscrizione nel suddetto elenco sono definiti più propriamente all'articolo 37 del Codice, dove, al comma 1, riconosce alle stazioni appaltanti (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa) la possibilità di poter procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, si chiarisce che le stesse per effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie debbano essere in possesso della necessaria qualificazione. L'articolo 37, chiarisce, infine, che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione debbano procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Il presente schema si compone di 11 articoli. In particolare:

L'articolo 1 (Finalità) Il comma 1 stabilisce che lo schema di decreto in esame è volto a definire i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del Codice degli appalti, le modalità attuative del sistema di attestazione di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le modalità relative all'eventuale aggiornamento e revoca della qualificazione, nonché la data di entrata in vigore di

detto sistema di qualificazione. Il comma 2 prevede che tale iscrizione è necessaria per tutte le acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, eccetto quelle effettuate attraverso ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il comma 3 chiarisce che dall'applicazione del decreto sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del codice. Il comma 4 prevede, inoltre, che il decreto si applichi, altresì, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 4), del codice (riguardanti le attività di committenza ausiliarie che supportano le attività di committenza nelle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata).

L'articolo 2 (Ambiti relativi alla qualificazione). Il comma 1 prevede che la qualificazione dei soggetti indicati nel decreto attesta la capacità degli stessi di gestire direttamente tutte le attività finalizzate all'acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, con riferimento agli ambiti di attività di seguito elencati con i relativi acronimi:

- a) programmazione e progettazione (AP);
- b) gestione e controllo della fase di affidamento (AA);
- c) gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE).

Si prevede, infine, al comma 2 che in ogni caso, per quanto riguarda i lavori, il corretto adempimento di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e dall'articolo 29, comma 3 (Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici) del codice costituisce requisito tecnico organizzativo necessario per l'iscrizione all'elenco.

L'articolo 3 (Ambiti territoriali delle centrali di committenza). Il comma 1 prevede che, ai fini della qualificazione delle centrali di committenza, occorre verificare il carattere di stabilità dello svolgimento di attività di centralizzazione, consistente nell'esistenza di un'organizzazione deputata allo svolgimento di attività a favore delle amministrazioni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza della centrale stessa. Il comma 2 precisa che, ferma restando la vigente normativa in tema di razionalizzazione della spesa, l'ambito territoriale è indicato nell'atto costitutivo o nel provvedimento amministrativo di organizzazione della centrale di committenza. Si specifica, sul punto, che nell'atto istitutivo, ovvero nel provvedimento amministrativo di organizzazione, l'ambito territoriale debba essere definito tenendo conto della capacità della centrale di committenza di poter operare in tale ambito attraverso mezzi adeguati quali: la presenza di eventuali sedi decentrate, l'adeguatezza del personale e il possesso di strumentazione adeguata ai livelli di qualificazione richiesti. Il comma 3 elenca detti ambiti: nazionale, macroregionale, regionale, di una o più aree vaste. Il comma 4 prevede che la qualificazione nei citati ambiti territoriali, relativa all'acquisizione di lavori o servizi, tenga conto della effettiva capacità di disporre di personale nei luoghi di esecuzione dei lavori senza costi aggiuntivi.

L'articolo 4 (Livelli di qualificazione per i lavori e servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria). Il comma 1 individua, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, per l'acquisizione di lavori di

importi a base di gara superiore a 150.000 euro, quattro livelli di qualificazione, distinti in base all'importo e alla tipologia dei lavori (livello base, livello medio, livello alto e livello superiore), stabilendo, al comma 2, che la qualificazione in un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi. Il comma 3, stabilisce che la qualificazione nei livelli L-LM, L-LA e L-LS, consente, nei limiti degli importi indicati per detti livelli, anche l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di lavori di cui alla parte III del codice e di contratti di partenariato pubblico privato relativi a lavori di cui alla parte IV del codice, operando anche un rinvio a quanto previsto nel successivo articolo 6, laddove si precisa che in caso di ricorso al partenariato pubblico privato e concessioni, ai fini della qualificazione per ciascun livello, è inoltre richiesta la presenza di almeno un dipendente con titolo di studio non inferiore alla laurea in scienze economiche. Al comma 4 si stabilisce che si possa procedere all'acquisizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria nel caso in cui le stazioni appaltanti siano in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i servizi stessi. Infine, al comma 5 si chiarisce che nel caso di contratti misti, è richiesta la qualificazione relativa all'oggetto principale del contratto.

L'articolo 5 (Livelli di qualificazione per forniture e servizi). Il comma 1 indica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 1, i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti per l'acquisizione di forniture e di servizi, di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro, distinti in base all'importo stesso (livello base, livello medio, livello alto e livello superiore), stabilendo, anche in questo caso al comma 2, che la qualificazione in un determinato livello consente di acquisire lavori nei livelli più bassi. In analogia a quanto previsto per i lavori, al comma 3 si prevede che la qualificazione nei livelli FS-LM, FS-LA e FS-LS, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, consente, nei limiti degli importi indicati per detti livelli, anche l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di servizi di cui alla parte III del codice e di contratti di partenariato pubblico privato relativi a servizi di cui alla parte IV del codice. Infine, al comma 4, si chiarisce, come per i lavori, che nel caso di contratti misti, è richiesta la qualificazione relativa all'oggetto principale del contratto

L'articolo 6 (Requisiti per la qualificazione). Il comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice se in possesso dei parametri relativi ai requisiti di base previsti dall'articolo 38, comma 4, lettera a) del codice. Il comma 2 prevede la possibilità di aggregazione da parte delle stazioni appaltanti, che singolarmente non sono in possesso di tutti i requisiti previsti al comma 1, attraverso la somma dei requisiti posseduti dalle singole stazioni appaltanti aggregate. Tali requisiti devono far capo ad un'unica struttura organizzativa e funzionale del soggetto aggregato. Per le acquisizioni di lavori, i soggetti aggregati devono garantire l'utilizzo del proprio personale nell'esecuzione e nel collaudo dei lavori stessi. Il comma chiarisce che è il soggetto aggregato costituito titolato a chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 38, comma 1, del codice. Il comma 3 stabilisce che il requisito delle strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all'articolo 2 (programmazione e progettazione AP; gestione e controllo della fase di affidamento AA; gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera AE) è dimostrato con la presenza all'interno dell'articolazione organizzativa, di strutture organizzative stabili dedicate alla gestione delle attività di cui all'articolo 2 e dotate di adeguato e qualificato organico. Il comma 4 chiarisce che il requisito riguardante la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al citato articolo 2 è dimostrato con la presenza di personale dipendente con qualifica adeguata al relativo incarico. In particolare, la lettera a), del comma 4, stabilisce il numero dei dipendenti e le professionalità necessarie per la qualificazione in base ai livelli di cui all'articolo 4; la lettera b) stabilisce il numero dei dipendenti e le professionalità necessarie per la qualificazione in base ai livelli di cui all'articolo 5. Nei casi di Partenariato Pubblico Privato e di Concessioni, al comma 5, è richiesto, ai fini della qualificazione, il requisito della presenza di

almeno un dipendente in possesso della laurea, o superiore titolo di studio, in economia. Il comma 6 prevede che i soggetti individuati al comma precedente costituiscano il dimensionamento minimo delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si chiarisce anche che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono ottenere dall'ANAC la qualificazione, anche in assenza dei requisiti previsti al comma 4, qualora dimostrino, oltre il possesso di tutti gli altri requisiti previsti nel presente decreto, la capacità di far fronte con il personale a disposizione alle gare programmate. Il comma 7 stabilisce che, in merito al requisito riguardante la presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, attivano detto sistema con l'obiettivo di arricchire le conoscenze professionali con riferimento alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza, in modo da garantire qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell'intero ciclo dei contratti pubblici. La stazione appaltante o la centrale di committenza disciplinano le modalità di attuazione del predetto requisito che è comprovato dall'adozione di un programma di formazione con la partecipazione del personale dipendente ad almeno 30 ore di formazione annuale nelle materie pertinenti agli ambiti di attività di cui all'articolo 2. Detta attività di formazione può essere svolta, oltre che dalle strutture pubbliche e da organismi di diritto pubblico, deputati all'attività di formazione, anche da strutture private accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede, infine, che nelle more dell'accreditamento, siano prese in considerazione le ore di formazione svolte e dimostrate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. Il comma 8 prevede che l'accertamento del livello di qualificazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sia accertato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del codice, sulla base delle attività previste nel citato articolo 38, comma 4, lettera a), numeri 4) e 5), svolte nel quinquennio precedente alla richiesta di qualificazione. Il comma 9 stabilisce che il requisito riguardante il numero di gare svolte nel quinquennio, sia dimostrato, per acquisizioni di lavori, secondo i criteri indicati alla successiva lettera a) che elenca i livelli di qualificazione e il corrispondente numero di lavori e, per acquisizioni di servizi e forniture, dalla lettera b) che elenca i livelli di qualificazione e il corrispondente numero di servizi/forniture. Il comma 10 detta una serie di criteri necessari per la valutazione dei requisiti di cui al comma 9, in funzione dell'ambito di attività. In particolare:

a) per l'ambito di attività (AP) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a dare indicazioni per la verifica riferita alla documentazione con valenza contrattuale dei progetti di forniture, servizi o lavori affidati nell'ultimo quinquennio in esito a procedure di gara avviate dopo la data di entrata in vigore del codice, prevedendo che detta documentazione non sia stata oggetto di contestazioni da parte dei concorrenti, in sede di gara o degli affidatari in sede di esecuzione, ovvero la stazione appaltante o la centrale di committenza, o comunque non sia emersa la fondatezza delle contestazioni, ovvero, nel caso in cui la stazione appaltante abbia indetto nell'ultimo quinquennio un numero di gare superiore a 20, sia risultata soccombente in via definitiva in una percentuale massima del 10 per cento dei contenziosi sorti per motivazioni afferenti la documentazione contrattuale e non si sia proceduto a varianti superiori a quanto stabilito dal codice per errori della progettazione o omissioni di progetto; ove la stazione appaltante abbia indetto nell'ultimo quinquennio un numero di gare pari o inferiore a 20 la valutazione è effettuata positivamente se sono accertati al massimo due casi di soccombenza, che non abbiano comunque determinato varianti superiori a quanto stabilito dal codice per errori della progettazione o omissioni di progetto. Con riferimento, invece, alle programmazioni successive all'adozione del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del codice (riguardante la progettazione), si prevede che il soggetto richiedente la qualificazione debba risultare adeguatamente adempiente agli obblighi di redazione dei documenti programmatori. Per i casi relativi di interventi di cui alle parti III e IV del Codice (concessioni e contratti di partenariato pubblico privato) si deve verificare che il soggetto applichi adeguate metodologie per la valutazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi;

b) per l'ambito di attività (AA) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si provvede a dare indicazioni con riferimento alla verifica, nel quinquennio precedente, con riferimento alle programmazioni successive all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, del codice (decreto attuativo riguardante la programmazione), in merito al rispetto dei tempi di avvio delle iniziative di acquisizione di lavori, beni e servizi indicati nell'elenco annuale, mediante la pubblicazione del relativo bando ovvero l'invio delle lettere d'invito e il rispetto dei tempi tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto per almeno il 70 per cento delle procedure avviate nell'ultimo quinquennio;

c) per l'ambito di attività (AE) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si indicano, anche in questo caso, criteri per effettuare le verifiche in merito all'esecuzione dei contratti, facendo riferimento alle gare concluse nell'ultimo quinquennio, l'adozione da parte della stazione appaltante di idonee misure intese ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione previsti dal contratto; il rispetto dei tempi previsti per l'espletamento delle procedure di collaudo; il rispetto delle procedure relative alla comunicazione e approvazione delle varianti e l'assenza di varianti che hanno determinato la risoluzione del contratto; uno scostamento dei costi finali rispetto all'importo di contratto non superiore al 50 per cento;

d) in caso di ricorso al partenariato pubblico privato e concessioni, è verificata la capacità di adottare efficaci misure di monitoraggio.

L'articolo 7 (Requisiti premianti). Il comma 1 prevede che per i livelli L-LA, L-LS, FS-LA e FS-LS, gli importi delle soglie di accesso sono ridotti ulteriormente del 20 per cento per i soggetti che dimostrano il possesso di almeno quattro dei seguenti requisiti:

- a) Valutazione da parte dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- c) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
- d) livello di soccombenza in via definitiva nel contenzioso riferito agli ultimi tre anni relativo alle procedure di gara avviate successivamente all'entrata in vigore del codice rispettivamente pari al 20 per cento e al 30 per cento della media di contenziosi riferita all'ultimo triennio sorti, quanto all'ambito di attività AA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per motivazioni afferenti il bando o lo svolgimento della procedura di gara e quanto all'ambito AE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per motivazioni afferenti l'esecuzione del contratto, l'esito delle operazioni di collaudo ed il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192. Quanto al contenzioso insorto per questioni relative alla fase esecutiva, non si considera soccombente la stazione appaltante o la centrale di committenza che, in esito al giudizio, sia condannata in via definitiva al pagamento di un importo in misura pari o inferiore a 20 per cento rispetto al *petitum* iniziale, in ogni caso si considera soccombente la stazione appaltante o la centrale di committenza condannata al pagamento di un importo superiore al 25 per cento dell'importo contrattuale;
- e) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione, affidamento e gestione del contratto;
- f) utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h) del codice.

L'articolo 8 (Attestazione, aggiornamento e revoca della qualificazione). Il comma 1 disciplina la validità temporale dell'attestazione della qualificazione (cinque anni) e la sua possibile revisione, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. Il comma 2 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti qualificate di richiedere all'ANAC, anche prima dello scadere dei 5 anni di vigenza della qualificazione o in sede di rinnovo, di ottenere un livello superiore, dimostrando il possesso dei requisiti previsti agli articoli 6 e 7. Il comma prevede, inoltre, disposizioni volte a consentire il passaggio nei livelli immediatamente superiori. Si stabilisce, infatti, che ai fini dell'ottenimento del livello immediatamente superiore le stazioni appaltanti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, possono dimostrare il requisito relativo alle gare svolte attraverso l'acquisizione, nel quinquennio precedente, di lavori, ovvero di servizi o forniture di importo pari ad almeno l'80 per cento dell'importo minimo della soglia del livello superiore per il quale si chiede la qualificazione e in numero comunque pari a quello previsto da detto livello. Il comma 3 stabilisce la revoca dell'attestazione da parte dell'ANAC con conseguente cancellazione dall'elenco previsto dall'articolo 1, comma 1, nel caso in cui, a seguito di controlli, è accertato che le stazioni appaltanti non siano in possesso dei requisiti richiesti. Il comma 4 stabilisce che la perdita di qualificazione da parte della stazione appaltante o della centrale di committenza, totale o con riferimento ad uno dei livelli di qualificazione raggiunti, non fa venir meno gli atti già adottati in relazione alle procedure e ai contratti conclusi o ancora in corso, che mantengono la loro validità ed efficacia ove non siano presenti altre cause ostative previste dall'ordinamento. Si specifica che sono da intendersi in corso le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati antecedentemente alla perdita della qualificazione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di perdita della qualificazione, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Infine, si prevede al comma 5, per i lavori, che al fine di attestare il possesso da parte delle stazioni appaltanti del requisito di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a) punto 1), del codice, (relativo alle strutture organizzative stabili) il Ministero dell'economia e delle finanze invii trimestralmente all'ANAC l'elenco degli enti che non rispondono al requisito tecnico organizzativo, tale elenco dovrà essere anche pubblicato sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC e la pubblicazione ha valenza di notifica per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza.

L'articolo 9 (Disposizioni transitorie). Il comma 1 detta disposizioni volte a consentire l'applicazione graduale dei requisiti previsti dal decreto in esame, stabilendo che in sede di prima applicazione i termini temporali previsti all'articolo 6, commi 8, 9, 10, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), si intendono dall'entrata in vigore del codice alla richiesta della qualificazione; di conseguenza, il numero di lavori richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e i valori indicati all'articolo 6, comma 10, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), viene determinato in misura proporzionale all'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del codice e la richiesta di qualificazione. Al comma 2 si prevede che l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti fino a quando tale utilizzo non diventi obbligatorio ai sensi del decreto di cui all'articolo 23, comma 13, del codice.

fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione si applica l'articolo 216, comma 10, del medesimo codice. Al comma 2 si specifica che con riferimento alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione di contratti da svolgersi all'estero, fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, del codice, si applica l'articolo 216, comma 26, del medesimo codice. Il comma 3 detta disposizioni inerenti alle procedure di scelta del contraente e all'esecuzione di contratti nei settori della difesa e della sicurezza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), del codice, prevedendo che fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo

159, comma 4, del codice, si applica l'articolo 216, comma 20, del medesimo codice. Il comma 4, dispone che in sede di prima applicazione i termini temporali previsti all'articolo 6, commi 7, 8, 9, lettere a), numero 1), b) e c), e all'articolo 7, comma 1, lettera d), si intendono dall'entrata in vigore del codice alla richiesta della qualificazione e di conseguenza, il numero di gare richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, viene determinato in misura proporzionale all'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del codice e la richiesta di qualificazione. Infine, il comma 5 stabilisce che.

L'articolo 10 (Entrata in vigore del sistema di qualificazione). Stabilisce che, al comma 1, che fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11 in tema di progressiva implementazione del sistema di qualificazione, il sistema di qualificazione entri in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto in capo all'ANAC ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del codice, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti che hanno richiesto la qualificazione possono svolgere la loro attività e acquisire il CIG per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, ai sensi del precedente articolo 10, comma 1. Il comma 3 prevede che, entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, le stazioni appaltanti che non intendono qualificarsi devono individuare il soggetto di riferimento che intende farlo e che svolgerà per loro conto la funzione di stazione appaltante. Nelle more della qualificazione del predetto soggetto, le stazioni appaltanti che hanno richiesto la qualificazione possono svolgere la loro attività e acquisire il CIG. Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti che si trovano nelle situazioni previste nei due commi precedenti gestiscono l'esecuzione fino al termine di ultimazione, comprese le fasi di verifica, collaudo e gestione di eventuali contenziosi. Il comma 5, infine, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, le attuali stazioni appaltanti mantengono la capacità di espletare la propria attività e dunque di acquisire il CIG fino al conseguimento della qualificazione da parte soggetto di riferimento.

L'articolo 11 (Disciplina della progressiva implementazione del sistema di qualificazione). Il comma 1 dispone, al fine di consentire l'affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni da parte delle stazioni appaltanti non qualificate, che per il periodo di diciotto mesi indicato al comma 2 dell'articolo 10, i soggetti qualificati di diritto debbano espletare le attività di committenza anche per conto dei soggetti richiedenti non dotati della qualificazione secondo le disposizioni in materia di centralizzazione, obblighi e facoltà vigenti. Si stabilisce, inoltre, che i soggetti qualificati, per far fronte al carico di nuove attività, debbano tenere conto degli strumenti di acquisto e negoziazione a disposizione e debbano provvedere, entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione, alla riorganizzazione dei processi. Il comma 2 che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito apposite linee guida esplicative dei criteri adottati per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 2.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. La citata disposizione codicistica demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, la definizione:

- 1) dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- 2) delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

Ai sensi del comma 8 del predetto articolo 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si applica il regime transitorio di cui all'articolo 216, comma 10, del medesimo Codice.

All'articolo 10, comma 1, si stabilisce che il sistema di qualificazione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto in capo all'ANAC, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del codice, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede, altresì, un congruo periodo, fissato in diciotto mesi (articolo 10, comma 2), durante il quale le stazioni appaltanti, che abbiano fatto domanda di qualificazione, mantengono la capacità di espletare la propria attività, tale periodo è esteso a ventiquattro mesi per le attuali stazioni appaltanti, che operano nel settore dell'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, che hanno fatto domanda di qualificazione.

E' stabilito, sempre all'articolo 10, che entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che non intendono fare domanda di qualificazione devono individuare il soggetto di riferimento che intende qualificarsi e che espletterà, anche per loro conto, la funzione di stazione appaltante. Nelle more della qualificazione di tale soggetto, le stazioni appaltanti mantengono comunque la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il CIG. Inoltre, per gli affidamenti effettuati da stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione, ovvero che non intendano fare domanda, è previsto che esse mantengono la gestione dell'esecuzione fino al termine di ultimazione, ivi comprese le attività di verifica e collaudo e la gestione di eventuali contenziosi.

Il provvedimento in argomento si compone di 11 articoli e contiene norme a carattere ordinamentale, insuscettibili di incidere in alcun modo sotto il profilo della finanza pubblica; lo stesso, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.